

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR  
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"  
CUP: G61B21009850006

LAVORI PUBBLICI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	
CAP.1 DEFINIZIONI E OBIETTIVI	
	<b>Che cosa è il collaudo tecnico amministrativo?</b>
Dlgs. 36/2023 art. 116 comma 1	Il collaudo è una procedura che certifica il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
	<b>Quando è prevista la redazione del collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità?</b>
Dlgs. 36/2023 art. 116 comma 1	I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture.
	<b>Quando il certificato di collaudo tecnico - amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione?</b>
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 28 comma 1	Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico amministrativo qualora: a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro; b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice (5.538.000,00 euro), non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi: 1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione; 2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico; 4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice; 5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
	<b>Qual è l'obiettivo del collaudo tecnico-amministrativo?</b>
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 13 comma 1	Verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
CAP.2 OBBLIGO DI REDAZIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	
	<b>Quando bisogna redigere il collaudo tecnico amministrativo?</b>
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art.13 comma 3	Sempre, salvo nei casi in cui può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
	<b>Il collaudo tecnico-amministrativo è obbligatorio nei lavori privati?</b>
	NO tranne se non sia previsto dal contratto di appalto e/o dai suoi allegati. Inoltre, le modalità di svolgimento, se non descritte nel contratto, sono libere, salvo il rispetto degli obblighi di diligenza professionali.
CAP.3 REQUISITI, MODALITA' E TEMPI DI NOMINA DEL COLLAUDATORE	
	<b>Quali sono le competenze / qualifiche che un tecnico deve possedere per ricoprire l'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo?</b>

Dlgs. 36/2023 art. 116 <i>comma 4</i> come modificato dal D.lgs 209/24	I collaudatori devono possedere: 1. qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, 2. requisiti di moralità, competenza e professionalità.
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art.14 <i>comma 3</i>	Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo, il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere, altresì, designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con l'esclusione dell'incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice.
<b>Quando è possibile affidare il collaudo tecnico amministrativo a un tecnico privo dei requisiti previsti All.II.14 Art.14 comma 3?</b>	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art.14 <i>comma 4</i>	Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui all'art. 14 comma 3, terzo periodo dell'All. II.14, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico, che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.
<b>A chi può essere conferito l'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo?</b>	
<b>CASO DI STAZIONI APPALTANTI E ENTI CONCEDENTI PUBBLICI</b>	
Dlgs. 36/2023 art. 116 <i>comma 4</i> come modificato dal D.lgs 209/24	Per effettuare le attività di collaudo dei lavori, a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti <u>che sono amministrazioni pubbliche</u> nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche..... I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti.
<b>CASO DI STAZIONI APPALTANTI E ENTI CONCEDENTI NON PUBBLICI</b>	
Dlgs. 36/2023 art. 116 <i>comma 4</i> come modificato dal D.lgs 209/24	b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti <u>che non sono amministrazioni pubbliche</u> nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche.
<b>A chi NON può essere affidato l'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e di verifica di conformità?</b>	
Dlgs. 36/2023 art. 116 <i>comma 6</i> come modificato dal D.lgs 209/24	Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio; a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
<b>Il collaudatore tecnico amministrativo può ricoprire la funzione di collaudatore statico?</b>	
D.lgs. 36/2023 All. II.14 art.14 <i>comma 5</i>	Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'articolo 30, comma 5.
<b>Quali sono le modalità di affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo ESTERNO alla pubblica amministrazione?</b>	

Dlgs. 36/2023 art. 50 comma 1	Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ..... <b>lett. b) affidamento diretto dei servizi e forniture</b> , ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; ..... <b>lett.e) procedura negoziata senza bando</b> , previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.
<b>Quali sono i termini entro cui la Stazione Appaltante deve nominare il collaudatore tecnico-amministrativo ?</b>	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 14 comma 1	entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, le stazioni appaltanti attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.
<b>Quando è necessario nominare la commissione di collaudo?</b>	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 14 comma 2	Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
<b>CAP.4 PROCEDURA DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO</b>	
<b>Quali sono le fasi principali del collaudo tecnico - amministrativo?</b>	
Determinazione n.2 del 26/02/2009 dell'ANAC	L'attività di collaudo può essere distinta in 3 momenti essenziali: • verifica dell'opera, in contraddittorio con l'appaltatore; • emissione del certificato di collaudo; • l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione.
<b>CAP.4.1 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	
<b>CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO</b>	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 15 comma 1	Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale: a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; d) verbale di consegna dei lavori; e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; g) certificato di ultimazione lavori; h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato; i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; l) conto finale dei lavori; m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16; n) relazione del RUP sul conto finale; o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 7; p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell'allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A; q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato.
<b>AVVISO AI CREDITORI</b>	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art.16 comma 1	All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
<b>CAP. 4.2 OPERAZIONI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>	

	Chi dirige le operazioni della commissione di collaudo?
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 18 comma 1	Quando il collaudo è affidato a una commissione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
	Quali sono le attività dell'organo di collaudo?
Dlgs. 36/2023 art. 116 comma 11 come modificato dal D.lgs 209/24	L'organo di collaudo, come il Direttore dei Lavori, può disporre gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori e inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'all. II.14, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 21 comma 1	L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All'esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP: a) se il lavoro sia collaudabile; b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.
RISERVE E PENALI	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art.13 comma 2	Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato II.14.
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 21 comma 3	Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
DISCORDANZA TRA CONTABILITA' E STATO DI FATTO	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 21 comma 4	In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
GRAVI DIFETTI E DISCORDANZE	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 21 commi 5-6	5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalità di cui all'articolo 25 ( <i>Lavori non collaudabili</i> ). 6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3.
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 21 comma 7	Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 20 comma 3	Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l'affidamento dei lavori, le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, del codice ( <i>Procedure di affidamento</i> ).
LAVORI REALIZZATI MA NON AUTORIZZATI	

Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 21 commi 8-9	<p>8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili.</p> <p>Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.</p> <p>Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.</p> <p>9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.</p>
LAVORI NON COLLAUDABILI	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 25	L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
Quali sono gli oneri dell'esecutore durante le operazioni di collaudo?	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 20	<p>1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.</p> <p>2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.</p> <p>3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l'affidamento dei lavori, le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, del codice.</p> <p>4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.</p>
Chi presenzia alle operazioni di collaudo?	
Dlgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 19 comma 1	Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
Cosa accade se l'esecutore non presenzia alle operazioni di collaudo?	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 19 comma 2	Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di presenziare alle operazioni di collaudo?	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 19 comma 4	Si
Quali sono i contenuti minimi del verbale della visita di collaudo?	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 19 commi 5-6	<p>Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <p>a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;</p> <p>b) il giorno della visita di collaudo;</p> <p>c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.</p> <p>Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.</p>
Da chi deve essere firmato il verbale di collaudo?	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 19 comma 7	I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.
CAP. 4.3 CERTIFICATO DI COLLAUDO	
Quali sono i documenti che il collaudatore deve redigere?	

	<p>Il collaudatore deve redigere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i verbali delle visite di collaudo;</li> <li>2. la relazione di collaudo;</li> <li>3. il certificato di collaudo.</li> </ol>
	<b>Quali sono i contenuti?</b>
	<b>a) Intestazione preliminare</b>
<p>Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 22 <i>comma 1 lett. a)</i></p>	<p>L'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:</p> <p>a) <b>INTESTAZIONE PRELIMINARE</b>, nella quale sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il committente e la stazione appaltante;</li> <li>2) l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;</li> <li>3) la località e la provincia interessate;</li> <li>4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;</li> <li>5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;</li> <li>6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;</li> <li>7) l'indicazione dell'esecutore;</li> <li>8) il nominativo del RUP;</li> <li>9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;</li> <li>10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;</li> <li>11) l'importo contrattuale;</li> <li>12) i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina.</li> </ol>
	<b>b) Relazione generale</b>
<p>Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 22 <i>comma 1 lett. b)</i></p>	<p>RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;</li> <li>2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;</li> <li>3) quadro economico progettuale;</li> <li>4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;</li> <li>5) estremi del contratto;</li> <li>6) consegna e durata dei lavori;</li> <li>7) penale prevista per ritardata esecuzione;</li> <li>8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;</li> <li>9) perizie di variante;</li> <li>10) spesa autorizzata;</li> <li>11) lavori complementari;</li> <li>12) sospensioni e riprese dei lavori;</li> <li>13) proroghe;</li> <li>14) scadenza definitiva del tempo utile;</li> <li>15) ultimazione dei lavori;</li> <li>16) verbali nuovi prezzi;</li> <li>17) subappalti;</li> <li>18) penali applicate e relative motivazioni;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>19) prestazioni in economia;</li> <li>20) riserve dell'esecutore;</li> <li>21) danni causati da forza maggiore;</li> <li>22) infortuni in corso d'opera;</li> <li>23) avviso ai creditori;</li> <li>24) stati di avanzamento lavori emessi;</li> <li>25) certificati di pagamento;</li> <li>26) andamento dei lavori;</li> <li>27) data e importi riportati nel conto finale;</li> <li>28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;</li> <li>29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice (metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni), il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolo informativo e del piano di gestione informativa.</li> </ol>
	<b>C) Visita di collaudo-controlli</b>
<p>Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 22 <i>comma 1 lett. c)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;</li> <li>2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa visita.</li> </ol>
	<b>d) Certificato di collaudo</b>

Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 22 comma 1 lett. d)	CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale: 1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c); 2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi; 3) si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità; 4) si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto; 5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
<b>L'esecutore può formulare richieste nella fase delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo?</b>	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 23	1. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall'organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 7 (riserve), le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 2. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate. 3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.
<b>Si può effettuare il collaudo in caso di obbligazioni assunte dall'esecutore da realizzarsi dopo l'ultimazione dei lavori?</b>	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 22 comma 3	Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
<b>Concluse le operazioni di collaudo, cosa trasmette l'organo di collaudo al RUP?</b>	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 26 comma 1	Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita; b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo; c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
<b>Chi approva gli atti di collaudo?</b>	
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 26 commi 3-4	3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore. 4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.
<b>CAP.4.4 TERMINI DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA</b>	
<b>Qual è il termine entro il quale deve essere completato il collaudo tecnico-amministrativo?</b>	
Dlgs. 36/2023 art. 116 comma 2	Il collaudo finale o la verifica di conformità devono essere completati non oltre <b>sei mesi</b> dall'ultimazione dei lavori.
<b>Quali sono i casi per i quali il collaudo tecnico amministrativo può essere completato in tempi diversi da quelli citati al punto precedente?</b>	
Dlgs. 36/2023 art. 116 comma 2	Nel caso di lavori di particolare complessità, il termine può essere elevato sino ad <b>un anno</b> .

Dlgs. 36/2023 art. 116 comma 2	In presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti e ciò deve essere esplicitato nella lettera di incarico.
	<b>Quando il collaudo tecnico amministrativo assume carattere definitivo?</b>
Dlgs. 36/2023 art. 116 comma 2	Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
<b>CAP.5</b> <b>ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO</b>	
	<b>Quali sono gli adempimenti della stazione appaltante?</b>
Dlgs. 36/2023 art. 11 comma 6	Lo svincolo delle ritenute, pari allo 0,50 per cento dell'importo della prestazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Dlgs. 36/2023 art. 126 comma 2 come modificato dal D.lgs 209/24	La corresponsione del premio di accelerazione se dovuto, per i soli appalti di lavori.
Dlgs. 36/2023 art. 117 comma 8	La corresponsione dell'ammontare residuo della garanzia definitiva, che permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Dlgs. 36/2023 art. 117 comma 4	Negli appalti di lavori, lo svincolo delle ritenute riguardanti la garanzia definitiva, allorquando l'appaltatore chiedi di sostituirla, al momento della stipula del contratto, con una trattenuta del 10 per cento sugli stati di avanzamento. La corresponsione potrà avvenire all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 27	Il pagamento, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
Dlgs. 36/2023 art. 125 comma 7	All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. <u>Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.</u>
Dlgs. 36/2023 All. II.2-bis art. 15 comma 1 lett. c) introdotto dal D.lgs 209/24	L'utilizzo delle somme disponibili relative ad altri interventi della stazione appaltante per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi relativa ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante.
	<b>Quali sono gli adempimenti dell'appaltatore per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, dopo il collaudo tecnico - amministrativo?</b>
Dlgs. 36/2023 art. 117 comma 11	Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Dlgs. 36/2023 art. 117 comma 11	L'esecutore dei lavori stipula, altresì, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni.....
	<b>Cosa decorre dall'approvazione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo o di verifica di conformità?</b>



Dlgs. 36/2023 art. 117 comma 10	La cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori degli effetti della polizza di assicurazione, consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, che copre i danni subiti da quest'ultima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e assicura contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Dlgs. 36/2023 art. 118 comma 3	La cessazione degli effetti della garanzia di buon adempimento prevista per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e per gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, quando previsto dal bando o dall'avviso di gara, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
<b>CAP.6 VIZI E DIFFORMITA'</b>	
<b>Entro quali tempi la Stazione Appaltante può denunciare vizi e difformità all'Appaltatore?</b>	
Dlgs. 36/2023 art. 116 comma 3	Salvo quanto disposto dall' <b>articolo 1669 del codice civile</b> , l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
<b>art. 1669 del codice civile:</b> Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.	
<b>Cosa prevede il Codice in caso di vizi o difetti dell'opera entro il biennio di cui all'art. 116 comma 2?</b>	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 22 comma 2	Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice ( <i>biennio entro cui il collaudo assume carattere definitivo</i> ) emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
<b>CAP.7 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b>	
<b>Quali sono i contenuti minimi del Certificato di Regolare Esecuzione ?</b>	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 28 comma 2	Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; b) l'indicazione dell'esecutore; c) il nominativo del direttore dei lavori; d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; f) la certificazione di regolare esecuzione.
<b>Chi emette il Certificato di Regolare Esecuzione ?</b>	
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 28 comma 3	Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
<b>CAP.8 DIRITTO DI ACCESSO E DIVULGAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO</b>	
<b>Gli atti di collaudo possono essere oggetto di diritto di accesso e di divulgazione?</b>	
Dlgs. 36/2023 art. 35 comma 4 lett.b.2 come modificato dal D.lgs 209/24	<b>Sì, ad eccezione delle relazioni riservate dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto, così come le relazioni riservate sulle medesime questioni redatte dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione.</b>
Dlgs. 36/2023 All.II.14 art. 26 comma 6	Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla <i>relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale</i> , alla <i>relazione riservata del RUP sul conto finale</i> , nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).
<b>CAP.9 COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDO</b>	

	<b>Qual'è il compenso spettante al collaudatore singolo dipendente pubblico appartenente ad una PA diversa dalla stazione appaltante?</b>
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 29 <i>comma 1</i> come modificato dal D.lgs 209/24	Quello determinato, con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante « <i>Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione</i> », fermo restando l'obbligo di versamento del 50% ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
	<b>Qual'è il compenso spettante al collaudatore singolo dipendente pubblico appartenente alla stessa PA stazione appaltante?</b>
Dlgs. 36/2023 art. 116 <i>comma 4</i> All. II.14 art. 29 <i>comma 1</i> come modificato dal D.lgs 209/24	Quello contenuto nell'ambito dell'incentivo alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del codice.
	<b>Qual'è il compenso spettante al componente della commissione di collaudo?</b>
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 29 <i>comma 2-bis</i> come introdotto dal D.lgs 209/24	Quello spettante al collaudatore singolo, dipendente pubblico appartenente ad una PA diversa dalla stazione appaltante, aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo, calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
	<b>E' previsto rimborso spese?</b>
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 29 <i>comma 2-ter</i> come introdotto dal D.lgs 209/24	Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa
	<b>E' previsto un compenso alla segreteria tecnico amministrativa?</b>
Dlgs. 36/2023 All. II.14 art. 29-bis come introdotto dal D.lgs 209/24	Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.
Vr.1.0 del 06/06/2025	
NB: i testi in azzurro rappresentano le modifiche / integrazioni ai sensi del D.Lgs. 209/24	